

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO area interventi a FAVORE DEL TERRITORIO	
Servizio edilizia	territorio@certregione.fvg.it edilizia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4726 fax + 39 040 377 4732 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Sede di Udine
Posizione organizzativa "Attività di supporto giuridico legale per i procedimenti contributivi e per la normativa sismica e tecnica dell'edilizia"

L.R. 7/2019, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni. Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro, nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali. Beneficiario: **ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA A.R.S. CARPACCO** - (pratica n. 70581 /ED-EV-SAG).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto l'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) il quale prevede che la Regione:

- possa concedere contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti:
 - a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;
 - b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della Regione;
- possa concedere contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui alla lettera b) del precedente punto, di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi;

Visto il Regolamento di attuazione del succitato articolo 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2019, n. 179 (di seguito "Regolamento"), il quale individua i soggetti beneficiari, disciplina le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione nonché l'intensità del beneficio regionale e stabilisce le spese ammissibili relativamente alla realizzazione degli interventi in oggetto;

Visto in particolare l'articolo 12 del Regolamento, il quale dispone, tra l'altro:

- che, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto:
 - a) per Associazioni, Pro Loco o Fondazioni, nella misura del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;

b) per i Comuni, nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;

- che il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a € 50.000,00;

Visto il decreto del Vice Direttore centrale n. 1516/TERINF del 15.04.2020, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo e di cui all'allegato A al provvedimento stesso ed è stato prenotato l'importo di € 1.013.620,00 destinato alla copertura finanziaria delle domande stesse;

Viste:

- la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 che detta disposizioni per la razionalizzazione semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
- il Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 20.11.2019 e acquisita al prot. n. 70581 dall' ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA A.R.S. CARPACCO con sede in Dignano – loc. Carpacco -, per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato "ex-latteria", sito in Comune di DIGNANO;

Atteso che dalla domanda e dalla documentazione inoltrata a corredo della stessa si evince che:

- l'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà dell'Associazione richiedente il contributo;
- il costo totale presunto dell'intervento come indicato in domanda è di € 97.000,00;
- è stata richiesta l'attribuzione dei criteri di priorità per un punteggio complessivo di 75;

Accertato che la domanda presentata dall' ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA A.R.S. CARPACCO è stata finanziata - in quanto utilmente collocata al n. 17 della graduatoria - con un contributo di € 50.000,00;

Vista la documentazione necessaria per la concessione del contributo e richiesta dal competente Ufficio con nota n. 21614/P del 23.04.2020, trasmessa dall' Associazione beneficiaria in data 18.06.2020 (protocollata al n. 36815 del 24.06.2020) e in particolare:

- la relazione descrittiva dell'intervento previsto, sottoscritta dal tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario, nella quale è stata evidenziata la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi di priorità richiesti;
- il quadro economico dell'intervento, sottoscritta dal tecnico abilitato e controfirmato dal beneficiario, con indicate le principali voci di spesa, per un importo totale di € 50.000,00;
- la dichiarazione che l'IVA rappresenta un costo per il beneficiario;
- la dichiarazione, redatta sull'apposito modello, che per il medesimo intervento l'ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA A.R.S. CARPACCO non ha ricevuto altre contribuzioni o incentivi;

Attestata la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta;

Considerato che, come da normativa vigente, all'iniziativa è stato attribuito il CUP (codice identificativo di progetto) cumulativo D25F20001180009, riportato nell'allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto:

- di poter concedere all' ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA A.R.S. CARPACCO, con sede in Dignano – loc. Carpacco, il contributo di € 50.000,00, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 7/2019, per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato "ex-latteria", identificato nella documentazione trasmessa, sito in Comune di DIGNANO;

- di fissare il termine per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui sopra entro ventiquattro (24) mesi dal ricevimento del presente decreto di concessione;

Visto il decreto del Direttore centrale n. 6554/TERINF del 20 dicembre 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Milesi, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'incarico di posizione organizzativa denominato "Attività di supporto giuridico legale per i procedimenti contributivi e per la normativa sismica e tecnica dell'edilizia";

Visto il decreto del Direttore del Servizio edilizia n. 202/ TERINF del 15 gennaio 2019 con il quale alla sottoscritta dott.ssa Raffaella Milesi è stata conferita, fino alla scadenza dell'incarico, la delega di funzioni dirigenziali, compresa la sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti contributivi di competenza del Servizio edilizia assegnati alla sede di Udine, tra i quali gli atti relativi ai procedimenti di cui alle leggi regionali in oggetto, come confermato con decreto del Vice Direttore centrale n. 3471/TERINF del 2 agosto 2019;

DECRETA

1. E' concesso all'ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA A.R.S. CARPACC., con sede in Dignano – loc. Carpacco, il contributo di € 50.000,00, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 7/2019, per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato "ex-latteria", identificato nella documentazione trasmessa a corredo della domanda, sito in Comune di DIGNANO.
2. Alla suddetta spesa si provvede con i fondi che vengono impegnati con il presente provvedimento sul capitolo 7407 del bilancio regionale in corso, in conto competenza 2020.
3. I lavori per la realizzazione dell'intervento **dovranno essere ultimati entro ventiquattro (24) mesi dal ricevimento del presente decreto di concessione.**
4. La liquidazione e conseguente erogazione del contributo avverranno alla presentazione, **entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori**, della documentazione prevista dall'art. 13, comma 4, del Regolamento.
5. I termini di cui agli artt. 3 e 4 potranno essere prorogati, su motivata istanza, così come previsto dall'articolo 13, comma 2 del Regolamento, in attuazione dell'art. 64 bis della l.r. n. 14/2002.
6. E' consentita l'erogazione del contributo in via anticipata per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare, previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 60 della l.r. 14/2002.
7. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.
8. Ai sensi dell'art. 32 della l.r. 7/2000, richiamato dall'art. 18 del Regolamento, il beneficiario ha l'obbligo di **mantenere la destinazione dei beni immobili**, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di **cinque anni** dall'ultimazione dei lavori; per lo stesso periodo di tempo i beni oggetto di incentivi devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato, così come precisato al comma 2 del citato art. 18 del Regolamento.
9. Ai fini di cui al comma precedente e ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 7/2000, il beneficiario è tenuto a **trasmettere annualmente, per la durata di cinque anni**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del suddetto obbligo; qualora il beneficiario non provveda ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste, l'Amministrazione regionale procederà all'effettuazione di ispezioni e controlli.
10. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, il contributo sarà revocato per i seguenti motivi:
 - a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di ultimazione dei lavori fissato con il presente provvedimento, salve le proroghe concesse per l'esecuzione dei lavori o per la rendicontazione del finanziamento;
 - b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante dalla documentazione che verrà presentata per la liquidazione ed erogazione del contributo o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 17 del Regolamento;

- c) nel caso di inosservanza dell'art. 18 del Regolamento, in attuazione dell'art. 32 della l.r. 7/2000, rispetto al vincolo di destinazione;
 - d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.
- 11.** Ai sensi dell'art. 63 della l.r. 14/2002, i soggetti beneficiari di incentivi regionali, sono tenuti ad esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura "**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**" e indichi la legge e l'entità del finanziamento.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Raffaella Milesi

FTOS

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale). Se ricevuto in copia: originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93.